

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE, QUESTE SCONOSCIUTE.

Articolo scritto dall'avv. Sabato Salvati, disabile visivo, e dall'ing. Luigi Villani, laureato anche in Scienze politiche con una tesi sui diritti dei diversamente abili.

La normativa concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche costituisce un'applicazione del principio di cui all'art.3 comma 2 della nostra Costituzione, di quello di cui al relativo art. 42 concernente la funzione sociale della proprietà, del principio della "independent living" (vita indipendente, codificato anche nell'art. 19 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone Disabili che è legge della Ue dal 26 novembre 2009, e del relativo art.9 sull'accessibilità.

Non essendo possibile, per ragioni di spazio, esaminare nella presente sede l'intero panorama normativo e giurisprudenziale, possiamo indicare i principali riferimenti normativi italiani nella L. n.13/1989, nel DM n.236/1989, nel DPR 503/96, nella L.104/92 e nel DPR 380/2001, di cui riteniamo particolarmente importanti gli art.li da 77 a 82 e l'art.25 comma 3, lett. d). Per quanto riguarda la Regione Campania, ricordiamo la L. Reg. n.3 del 27.2.2007, art.9 in particolare.

La normativa sulle barriere architettoniche viene spesso applicata parzialmente e/o in maniera non corretta o di mera facciata. Spesso si ritiene sufficiente realizzare una rampa (c.d. scivolo) di accesso per eliminare le barriere architettoniche senza però assicurarsi, ad esempio, che l'edificio, al suo interno, abbia corridoi, ambienti e porte con le caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa di settore.

Un esempio di applicazione distorta della normativa sulle barriere architettoniche è stato esaminato da Cass. Pen. 8 febbraio 2000).

Ma la parte della normativa di settore che ancora più spesso risulta disapplicata ed anche sconosciuta, è quella concernente l'eliminazione delle cosiddette "barriere percettive" che sono quelle che riguardano i disabili con minorazioni sensoriali, nonostante numerosi siano i riferimenti normativi specifici ed espliciti concernenti tale problematica.

Essi si rinvengono in varie disposizioni.

Ad esempio, il DPR n.203/1996, all'art. 1.2, lettera c), così recita: "Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare, "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

In verità, tale definizione era testualmente contenuta già nell'art. 2, a), c) del D.M.LL.PP. del 14 giugno 1989 n. 236.

Consegue che l'eliminazione delle barriere architettoniche, per essere ossequiosa del dato normativo, deve comprendere accorgimenti quali semafori acustici, mappe tattili dei luoghi, installazione di guide tattili a terra nei punti critici, come il sistema denominato "Loges", secondo criteri che richiedono particolari competenze tecniche per contemperare l'abbattimento delle barriere percettive con il minor costo possibile ed evitando superflue alterazioni dello stato dei luoghi. Ad esempio, le guide tattili a terra, che consentono al non vedente o ipovedente di muoversi secondo percorsi prestabiliti, non vanno installate indiscriminatamente e dovunque, e, con le dovute cautele, possono essere sostituite, ove efficaci, dalle c.d. "guide naturali", quali le siepi dei giardini o i muri.

In base all'art.1.3 del DPR cit., le sue norme si applicano ***agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI".***

L'art.1.4, stabilisce che, ***"Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento". Per quanto riguarda i percorsi pedonali, ai fini dell'abbattimento delle barriere percettive, è importante anche l'art.4 del DPR cit., il quale dispone: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire ... l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sen-***

soriale." L'art.6, occupandosi degli attraversamenti pedonali, così recita al comma 4: Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti ..."

Per quanto concerne le scale, il D.M.236/1989, richiamato dal DPR n. 203/1996, fa obbligo di segnalare l'inizio e la fine delle scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse.

L'art.13.3del DPR cit. si occupa degli spazi esterni e stabilisce che "Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

L'art. 24 comma 9, L. n.104/92, recita: "I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Altre norme ancora possono rinvenirsi nel DM 236/89 già citato, concernente gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ma ragioni di spazio non ne consentono l'esame in dettaglio, in quanto scopo del presente lavoro è semplicemente quello di dimostrare l'obbligatorietà dell'abbattimento anche delle barriere percettive.

A questo punto, riteniamo perciò opportuno richiamare l'attenzione sui profili sanzionatori che la normativa di settore e l'ordinamento giuridico in generale apprestano alla violazione o alla inesatta osservanza della normativa sulle barriere architettoniche, ivi comprese quelle percettive.

Una prima sanzione indiretta ci viene dall'art. 1.7 del Dpr sopra citato, il quale dispone: "Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento". Nello stesso senso, si veda l'art. 32 comma 20 L. n. 41/1986 richiamato dall'art. 24 comma 5 L.104/92 e, per la Campania, l'art.2 comma 1 lett. c) L. Reg. 12.12.1979 n. 42, come sostituita dall'art. 25 L. Reg. 30.1.2008 n.1.

Da ciò deriva che l'eventuale concessione di contributi a strutture non in regola può dar luogo:

A)- All'impugnativa e al conseguente annullamento del provvedimento amministrativo che illegittimamente dovesse concederli;

B)- Alla possibile ripetizione dell'indebito da parte dell'ente erogatore nei confronti del percipiente;

C)- A possibili sanzioni penali a carico di chi lucrasse tali contributi in assenza dei relativi presupposti e, ove fosse provata la compartecipazione del funzionario dell'ente pubblico concedente, anche ad una possibile ipotesi di abuso di ufficio ex art. 323 C.P..

Un secondo strumento di coazione indiretta può individuarsi nei commi 3 e 4 dell'art. 23 della L. n.104/92. Il primo subordina il rilascio o il rinnovo di concessioni demaniali per gli impianti di balneazione al rispetto dei requisiti di visitabilità di cui al DM LLPP. 236/89, oltre che alla possibilità di accesso al mare da parte delle persone handicappate. Il secondo subordina alla visitabilità degli impianti le concessioni autostradali e loro rinnovi.

In caso di rilascio di concessioni in assenza di tali requisiti, i relativi atti possono essere impugnati e possono profilarsi fattispecie di reato.

In generale, poi, l'inosservanza o la inesatta osservanza della normativa sull'abbattimento anche soltanto delle barriere percettive, quale species di quelle architettoniche, comporta::

A)- L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di approvazione dei progetti che non prevedano il completo abbattimento delle barriere secondo le prescrizioni normative e tecniche di settore;

B)- La nullità dei contratti di appalto ex art. 1418 C.C. relativi ad opere per le quali sia obbligatorio l'abbattimento delle barriere architettoniche e che non contemplino la realizzazione contestuale delle necessarie opere;

C)- La responsabilità contabile dei funzionari pubblici coinvolti nella realizzazione di opere o nella concessione di contributi in assenza dell'eliminazione delle barriere, quando dovuta;

D)- La sanzione prevista per chi discrimina i disabili nell'esercizio delle imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici o in altri pubblici esercizi **dall'art.23 comma V L.104/92 che recita:** "Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217 o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi".

E)- La sanzione prevista per i tecnici dall'art. 24 comma 7 Il parte della L. n. 104/92, il quale recita: "Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi."

F)- Le procedure rapide previste dalla L. 1.3.2006 n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria di persone con disabilità vittime di discriminazioni e le analoghe procedure e misure contro i trattamenti discriminatori sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Legisl. n. 216 del 9.7.2003. Ragioni di spazio ci impediscono di illustrare il funzionamento di tutti questi strumenti, direttamente o indirettamente sanzionatori, e delle procedure esperibili, ma una semplice disamina delle fonti normative sarà sufficiente a convincere il cortese lettore sull'importanza giuridica, oltre che sociale, di una piena conoscenza e di un effettivo e completo rispetto, nei casi previsti, della normativa sulle barriere architettoniche, ivi comprese quelle percettive.

Una particolare esperienza pratica nel campo specifico delle modalità per l'abbattimento delle barriere percettive è posseduta da associazioni no profit, quali, ad esempio, l'Associazione Disabili Visivi, con sede in Roma, e da professionisti che hanno seguito appositi specifici corsi di formazione. E' altamente consigliabile consultare tali figure professionali ed organizzazioni, piuttosto che semplici venditori interessati a fornire i loro prodotti o materiali, in quanto anche in questo campo sussistono svariate ipotesi di soluzione, in vero non tutte conformi a Legge e non tutte di pari efficacia.

Avv. Sabato Salvati

Ing. Luigi Villani